



BONUS Baby Sitting

(art.72 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34)

Il Bonus Baby Sitting è un contributo fino a max 600 euro che spetta se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti pubblici o privati, per l'acquisto di servizi di baby sitting, (aumentato a **1000 euro** per i lavoratori del settore medico sanitario o comunque impegnati nell'emergenza coronavirus), istituito dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18 cosiddetto Decreto Cura Italia (vedi Bollettino Informativo ENS Edizione Speciale n. 6- parte prima).

L'Inps con Circolare n. 44 del 24 marzo 2020 e la Funzione Pubblica con Circolare n.2 del 1 aprile 2020 hanno fornito tutte le indicazioni con le modalità per usufruire del bonus per i servizi di baby-sitting che:

- spetta ai genitori naturali, adottivi o affidatari;
- è alternativo (non si può cumulare) con il congedo parentale di giorni 15 con retribuzione al 50%;
- deve essere utilizzato nel periodo di sospensione dei servizi educativi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole per l'infanzia (nido e materna) dai genitori con figli fino a 12 anni d'età. Se i bambini sono in situazione di handicap grave (art.3 comma 3 L.104/92), o assistiti dai Centri Diurni, non c'è il limite dei 12 anni d'età .

Il Bonus NON SPETTA se nel nucleo familiare uno dei genitori beneficia di altri tipi di sostegni al reddito (cassa integrazione, assegno di disoccupazione, indennità di mobilità ecc.) oppure è disoccupato o comunque non lavoratore (casalinga/o).

Se i genitori non fanno parte dello stesso nucleo familiare (es separati o divorziati) il bonus deve essere richiesto ed usufruito dal genitore che convive con il minore.

I lavoratori che possono beneficiare del Bonus Baby sitting sono:

- dipendenti del settore pubblico
- dipendenti del settore privato;
- iscritti alla Gestione separata (art. 2, comma 26, Legge 8.08.1995,n. 335);
- lavoratori autonomi iscritti all'INPS;
- lavoratori autonomi non iscritti all'INPS;
- lavoratori iscritti a casse professionali non gestite dall'INPS.

IL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020 N.34 COSIDDETTO "RILANCIO" HA AUMENTATO IL BONUS DA 600 A 1200 EURO, SPECIFICANDO INOLTRE CHE IL BONUS PUÒ ESSERE UTILIZZATO ANCHE PER I SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI , CENTRI ESTIVI ED ALTRI SERVIZI INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

PER I LAVORATORI DEL SETTORE SICUREZZA, DIFESA E SOCCORSO PUBBLICO E DEL SETTORE SANITARIO PUBBLICO E PRIVATO IL BONUS E' AUMENTATO DA 1.000 A 2.000 EURO

DAL 5 GIUGNO 2020 è attiva sul sito dell'INPS la procedura per la richiesta del Bonus per l'iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa.

ALLA DOMANDA VA PRESENTATA ONLINE SUL SITO DELL'INPS AL SEGUENTE INDIRIZZO: www.inps.it>sezione "Servizi online"> "Servizi per il cittadino" > autenticazione con una delle credenziali >“Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”.

LA RICEVUTA D'ISCRIZIONE, FATTURA O ALTRA DOCUMENTAZIONE CHE ATTESTI L'ISCRIZIONE E LA FREQUENZA DEL MINORE AL CENTRO ESTIVO O STRUTTURA (minimo una settimana o multipli di settimana che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020) DEVE ESSERE ALLEGATA ALLA DOMANDA

VA INOLTRE INDICATO L'IMPORTO DELLA SPESA SOSTENUTA O ANCORA DA SOSTENERE. Il Bonus viene trasmesso con bonifico bancario al richiedente solo in caso di iscrizione ai suddetti centri.

In tutti gli altri casi diversi dai Centri Estivi o altre Strutture, il Bonus viene erogato tramite il Libretto di famiglia (legge 21 giugno 2017, n. 96). Il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore del servizio di baby sitting devono registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it.

*A cura Ufficio Affari Generali
Sede Centrale ENS*

4. Bonus per comprovata iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi dell'infanzia

L'articolo 72 del decreto-legge n. 34/2020 ha introdotto la possibilità di optare, per una parte o per anche per tutto l'importo complessivamente spettante a titolo di bonus (al netto di quanto eventualmente già richiesto con la domanda di bonus baby-sitting COVID-19 per essere utilizzato mediante il Libretto Famiglia), per una somma che verrà accreditata direttamente al richiedente, in caso di comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, per il periodo dalla chiusura dei servizi educativi scolastici al 31 luglio 2020.

La fruizione del bonus in commento è incompatibile con la fruizione, negli stessi periodi, del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, della legge n. 232/2016, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Nel caso di opzione per la frequenza ai centri estivi e per servizi integrativi per l'infanzia, il genitore dovrà allegare alla domanda della prestazione la documentazione comprovante l'iscrizione ai suddetti centri e/o strutture che offrono servizi integrativi per l'infanzia (ad esempio, ricevuta di iscrizione, fattura, altra documentazione che attesti l'iscrizione), indicando anche i periodi di iscrizione del minore al centro o alla struttura (minimo una settimana o multipli di settimana), che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020. Inoltre, dovrà essere indicato anche l'importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere.

Nella procedura dovranno essere indicati la ragione sociale e la partita iva (o il codice fiscale) nonché il tipo di struttura che ospita il minore, selezionando il codice identificativo tra le seguenti tipologie previste dal nomenclatore degli interventi e servizi sociali:

Centri e attività diurne (L);

Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);

Ludoteche (L1);

Centri di aggregazione sociale (LA2);

Centri per le famiglie (LA3);

Centri diurni di protezione sociale (LA4);

Asili e servizi per la prima infanzia (LB);

Asilo Nido (LB1);

Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);

Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (Lb2.2);

Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).

Il bonus per servizi di iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l'infanzia è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le poste, secondo la scelta indicata all'atto della domanda dal richiedente.

A tal riguardo, si precisa che il titolare del conto associato all'IBAN, comunicato in domanda, dovrà corrispondere al soggetto beneficiario.

Si segnala che verrà verificata tale corrispondenza prima dell'emissione dell'importo dovuto; qualora vengano riscontrate delle anomalie, ne sarà data tempestiva comunicazione all'utente, che potrà correggere l'eventuale dato con l'apposita funzione disponibile sul portale Internet.

Qualora si richieda l'accredito su un IBAN dell'Area SEPA (extra Italia), si dovrà integrare la documentazione come indicato nel messaggio n. 1981 del 14 maggio 2020.

In fase di acquisizione della domanda se l'importo richiesto è eccedente i 1.000 euro e la modalità scelta è il bonifico domiciliato, la procedura non consente di proseguire. È necessario indicare, in tal caso, un IBAN oppure ridurre l'importo richiesto ed eventualmente fare un'altra nuova domanda.

5. Modalità di compilazione e presentazione della domanda

L'accesso alla domanda online di bonus per servizi di baby-sitting/servizi per l'infanzia è disponibile nella homepage del sito www.inps.it al seguente indirizzo: sezione "Servizi online" > "Servizi per il cittadino" > autenticazione con una delle credenziali di seguito elencate > "Domanda di prestazioni a sostegno del reddito" > "Bonus servizi di baby sitting".

Per poter presentare la domanda, il richiedente dovrà autenticarsi ai servizi INPS. Pertanto, dovrà essere in possesso di una delle seguenti credenziali:

PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall'INPS;

SPID di livello 2 o superiore;

Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

Carta nazionale dei servizi (CNS).

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile: richiedere il PIN all'INPS attraverso i seguenti canali:

- sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio "Richiesta PIN";

- Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile);

richiedere una credenziale SPID, anche con riconoscimento a distanza via webcam, attraverso uno degli Identity Provider accreditati (vd www.spid.gov.it).

Nel caso di richiesta del PIN tramite il sito internet dell'Istituto, la prima parte del PIN sarà inviata entro 12 ore dalla richiesta mediante SMS. Qualora la prima parte del PIN non dovesse pervenire, l'Istituto procede all'invio di un SMS che informa l'utente di una successiva comunicazione telefonica da parte del Contact Center per la verifica dei dati che avverrà nei successivi 2-3 giorni, trascorsi inutilmente i quali l'utente potrà rivolgersi direttamente al Contact Center per la validazione della richiesta.

Si fa presente che non è possibile presentare la domanda online accedendo al servizio con la sola prima parte del PIN. Inoltre, sebbene sia possibile presentare la domanda online con il PIN ordinario, l'indennità verrà erogata solo dopo che il richiedente avrà convertito il proprio PIN online in PIN dispositivo. Tale operazione potrà essere effettuata tramite la funzione "Converti PIN".

La domanda di indennità potrà essere presentata anche tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). A tale scopo l'utente dovrà essere munito di PIN ovvero, per i possessori di SPID, CIE o CNS, di PIN Telefonico generato mediante l'apposita funzione disponibile nella sezione personale MyINPS del portale istituzionale.

Infine, si ricorda che l'indennità può essere richiesta anche avvalendosi dei servizi gratuiti degli Enti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Al riguardo, in deroga all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, attuativo della legge 30 marzo 2001, n. 152, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio potrà essere fornito anche in via telematica (articolo 36, comma 1, lettera a), del D.L. n. 18/2020).